



Interpelli Agenzia Entrate febbraio 2024

Gli interpelli e le istanze di consulenza giuridica esterna ricevuti dalle strutture centrali dell'Agenzia delle Entrate contengono le soluzioni interpretative adottate dall'Amministrazione finanziaria sulle questioni poste dai contribuenti (provvedimento 7.08.2018). Tali documenti sono disponibili nella specifica sezione del sito Internet dell'Agenzia, cui si rimanda con i link presenti nella circolare per approfondire il caso concreto.

In alcuni casi saranno pubblicati soltanto i principi di diritto delle risposte fornite quando la pubblicazione integrale possa recare pregiudizio concreto a un interesse pubblico o privato (paragrafo 1.3 dello stesso provvedimento).

Si riepilogano le massime degli interpelli, dei principi di diritto e delle istanze di consulenza giuridica elaborate nel mese di febbraio 2024.

Indice

Interpelli

Pag. 2

Scarica la Circolare Speciale in formato Word



Interpelli

REQUISITI SISMABONUS ACQUISTI

Interpello Ag. Entrate
29.02.2024, n. 56



- La circostanza che ci sono due distinti titoli edilizi non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possono beneficiare del sismabonus acquisti.
- Considerato che un'unità immobiliare adibita a box non ha autonomamente nessuna delle destinazioni d'uso come "abitazione" e "attività produttiva", l'acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, preclude al futuro acquirente la possibilità di fruire del sismabonus acquisti.

ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RISPARMIO AMMINISTRATO

Interpello Ag. Entrate
28.02.2024, n. 55



Per il calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari in regime di risparmio amministrato non può essere utilizzato il cosiddetto "metodo previsionale", né ci si può avvalere dell'acconto per compensare debiti di altre imposte diverse dalla stessa imposta sostitutiva o dai successivi acconti dovuti.

ROTTAMAZIONE- QUATER E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Interpello Ag. Entrate
28.02.2024, n. 54



- Le partite a ruolo, oggetto di rottamazione-quater, non rilevano ai fini del divieto di compensazione in presenza di debiti scaduti maggiori di 1.500 euro, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verificano decadenze o altri impedimenti alla stessa.
- Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.

SOCIETÀ IMMOBILIARE NON OPERATIVA

Interpello Ag. Entrate
27.02.2024, n. 53



Per disapplicare la disciplina degli enti non operativi nel caso di società immobiliari con canoni non congrui, non è sufficiente dimostrare che il valore di mercato dei fabbricati è largamente inferiore al loro costo fiscale, né il fatto che la società non sia stata utilizzata come "schermo" per l'instestazione di beni che restano nella disponibilità dei soci.

GRUPPO IVA E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Interpello Ag. Entrate
23.02.2024, n. 52



- Nel caso di operazioni straordinarie che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione Iva deve essere presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione, il quale effettua tutti gli adempimenti di dichiarazione, liquidazione, versamento relativi all'attività conferita, a partire dalla data in cui ha effetto l'operazione straordinaria.
- Nel caso di incorporazione e gruppo Iva, la dichiarazione relativa alla parte dell'anno d'imposta antecedente all'incorporazione deve essere presentata dall'incorporante partecipante al gruppo Iva.
- I risultati delle singole dichiarazioni annuali Iva non possono essere trasferiti al gruppo Iva, essendo le società fuse esterne ad esso, e quindi, gli eventuali debiti dovranno essere estinti separatamente, mentre le eventuali eccedenze a credito andranno richieste a rimborso.

ECOBONUS IN CENTRO COMMERCIALE

Interpello Ag. Entrate
22.02.2024, n. 51



Quando si realizzano interventi di efficientamento energetico in un centro commerciale, il massimale di spesa detraibile con Ecobonus (D.L. 63/2013, art. 14) deve essere calcolato in base al numero di negozi che contiene. Questi, infatti, costituiscono vere e proprie unità immobiliari, e la sostituzione dei loro impianti di riscaldamento è agevolabile fiscalmente entro un massimo di spesa riferito a ciascuna.

DIPENDENTE ESTERO E REGIME FORFETARIO

Interpello Ag. Entrate
22.02.2024, n. 50



Può fruire del regime forfetario il lavoratore dipendente in uno Stato Ue che intende chiudere nel 2023 il contratto di lavoro dipendente, aprire nel 2024 una partita Iva italiana e fatturare in qualità di lavoratore autonomo al suo ex datore di lavoro. Non opera infatti l'esclusione dal regime per le attività esercitate prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, in quanto manca il collegamento con il territorio dello Stato in cui veniva percepito lo stipendio.

REVISIONE ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E SOPRAVVENIENZE

Interpello Ag. Entrate
22.02.2024, n. 49



Sono tassabili le sopravvenienze attive generate dalla revisione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Al contrario, sono detassate ex art. 88, c. 4-ter Tuir le sopravvenienze direttamente generate dall'accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale.

SCISSIONE E RIPARTIZIONE CREDITI D'IMPOSTA

Interpello Ag. Entrate
22.02.2024, n. 48



In caso di scissione, possono essere ripartiti secondo la volontà delle parti i crediti d'imposta da ricerca e sviluppo, pubblicità, società benefit, sanificazione e per le non energivore, poiché non costituiscono posizioni soggettive da attribuire ex art. 173, c. 4 Tuir.

FATTURAZIONE PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

Interpello Ag. Entrate
21.02.2024, n. 47



- Con riferimento al raggruppamento temporaneo di professionisti, solo quando l'ATI assume funzione esterna e, dunque soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione devono essere posti in capo alla capogruppo, diversamente rilevando le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto.
- I singoli componenti sono tenuti a emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente.

IVA PER TRASPORTO IN CANOA

Interpello Ag. Entrate
21.02.2024, n. 46



Il trasporto in canoa, kayak o raft, connotato da finalità escursionistiche o sportive, sconta l'Iva con l'aliquota ordinaria del 22%, non essendo assimilabile a un mero servizio di trasporto di persone.

IMPOSTA DI BOLLO PER RIFORNIMENTO NAVI MILITARI

Interpello Ag. Entrate
19.02.2024, n. 45



Il rifornimento di carburante effettuato dal titolare di un impianto portuale alle navi militari assimilato all'esportazione è esente dall'imposta di bollo anche se la fattura non è soggetta a Iva. Le fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari possono beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo (art. 15 della tabella allegata al Dpr 642/1972), pur non essendo imponibili ai fini Iva.

ART BONUS CON FONDAZIONI DISTINTE

Interpello Ag. Entrate
16.02.2024, n. 44



- L'art bonus non può essere utilizzato dalla fondazione che raccoglie erogazioni liberali destinate indirettamente al sostegno di una fondazione teatrale.
- La fondazione teatro è sì il beneficiario delle attività poste in essere dall'istante e finanziate con le erogazioni dei donatori; tuttavia, le due fondazioni restano soggetti distinti e autonomi.

DETRAZIONE SPESE SANITARIE CON ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Interpello Ag. Entrate
15.02.2024, n. 43



Le spese sanitarie sono detraibili nell'anno in cui il Fondo paga direttamente la struttura sanitaria, se le quote di adesione al fondo sono indeducibili. Tuttavia, se il pagamento avviene dopo il decesso del contribuente, la spesa non può essere detratta nell'ultima dichiarazione del defunto e nemmeno dall'Irpef degli eredi.

MODIFICA SCELTA OPERATA IN DICHIARAZIONE

*Interpello Ag. Entrate
9.02.2024, n. 42*

⇒

La società che, per errore, ha optato nella dichiarazione dei redditi per un regime diverso da quello prescelto non può rettificare l'opzione né con il ravvedimento operoso, con cui è possibile definire le irregolarità fiscali, né con la remissione in bonis se ha poi tenuto con il versamento in F24 un comportamento coerente con l'opzione originaria.

PATENT BOX E ACCORDO AGGIUNTIVO

*Interpello Ag. Entrate
9.02.2024, n. 41*

⇒

Nel caso di una società che ha agevolato per il quinquennio 2016-2020 un marchio e, in seguito, è stato siglato un accordo aggiuntivo nel 2022, riguardante i soli periodi 2019 e 2020, per questi due (ultimi) periodi d'imposta interessati dal nuovo accordo (che modifica l'originario per i beni complementari), al contribuente devono essere concesse le stesse alternative che aveva nell'accordo originario, ovvero presentare due integrative a favore, rispettivamente per il 2019 e per il 2020, oppure cumulare entrambe nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2022 in cui l'accordo integrativo è stato raggiunto.

NUOVO PATENT BOX, CONSORZIO E SIAE

*Interpello Ag. Entrate
9.02.2024, n. 40*

⇒

Ai fini del nuovo patent box il meccanismo premiale per il software scatta dal periodo di imposta di registrazione alla Siae e i costi ricevuti da un consorzio controllato sono agevolabili.

PATENT BOX, RULING E DICHIARAZIONE

*Interpello Ag. Entrate
9.02.2024, n. 39*

⇒

- Una società che, nonostante abbia chiuso il ruling di un vecchio patent box (2015-2019) nel 2018, non ha finora portato in deduzione le variazioni in diminuzione, perde quelle del 2015 e 2016, in quanto relative a periodi fiscalmente ormai chiusi. Pertanto, potrà presentare tre integrative per i periodi aperti (2017, 2018 e 2019) oppure una per i primi due e una seconda per il 2019.
- La stessa logica deve valere per l'Irap, poiché la relazione illustrativa per finalità semplificatorie poneva il tributo regionale sullo stesso piano dell'Ires. Conseguentemente, anche in questo caso non c'è possibilità di recupero del 2015 e 2016.

ACE E RISERVA DA SOVRAPPREZZO

*Interpello Ag. Entrate
8.02.2024, n. 38*

⇒

È rilevante, ai fini Ace, la riserva da sovrapprezzo vincolata ai fini del riallineamento, ma non quella dovuta per il passaggio ai principi contabili internazionali.

SCISSIONE PARZIALE E FUSIONI

*Interpello Ag. Entrate
8.02.2024, n. 37*

⇒

Non può considerarsi elusiva la scissione parziale proporzionale seguita da fusioni in ottica riorganizzativa. La strategia del Gruppo è infatti volta a dismettere le società non più necessarie rispetto all'attuale struttura del business e a sfruttare le sinergie delle diverse entità.

CESSIONE ANTICIPATA DEL COMMODITY SWAP

*Interpello Ag. Entrate
8.02.2024, n. 36*

⇒

- Il provento derivante dalla cessazione anticipata del Commodity Swap concorre alla determinazione del reddito ai fini Ires secondo le corrette imputazioni temporali rilevate in bilancio, in applicazione del principio di derivazione rafforzata.
- Con riferimento all'individuazione del regime Irap delle somme riconosciute per effetto del recesso dal Commodity Swap, è necessario fare riferimento al principio generale di "presa diretta" dal bilancio di cui all'art. 5 D.Lgs. 446/1997. Ai fini Irap, le predette somme transitano in una voce rilevante, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 446/1997, e concorreranno a formare il valore della produzione secondo il principio di presa diretta nei relativi periodi d'imposta.

SCISSIONE ASIMMETRICA

Interpello Ag. Entrate
8.02.2024, n. 35



- Non è elusiva la scissione asimmetrica per porre fine a divergenze. Infatti, è necessario che si rimanga nel reddito d'impresa e i beni non passino a società di mero godimento.
- La scissione deve caratterizzarsi come operazioni di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione.

IPER AMMORTAMENTO E RITARDATA INTERCONNESSIONE DEL BENE

Interpello Ag. Entrate
8.02.2024, n. 34



La "ritardata" interconnessione del bene al sistema aziendale determina lo slittamento in avanti del *dies a quo* per la fruizione del maggior beneficio dell'iper ammortamento. Di conseguenza, le quote di iper ammortamento in funzione del predetto slittamento, sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto alla durata civilistica del leasing e dovranno replicare l'originario piano di deduzione fiscale dei canoni, definito al momento di realizzo dell'investimento, ai sensi dall'art. 102, c. 7 Tuir.

ACE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE

Interpello Ag. Entrate
8.02.2024, n. 33



L'acquisto di partecipazioni in società già controllate, operato da soggetti esterni al gruppo, non deve essere sterilizzato poiché non duplica la base Ace.

SUPER ACE E PERIODO D'IMPOSTA NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE

Interpello Ag. Entrate
7.02.2024, n. 32



L'agevolazione Super Ace, nel caso di periodo d'imposta di 13 mesi da inizio dicembre 2020 a fine 2021, si applica sull'utile di bilancio accantonato con l'approvazione del bilancio ad aprile 2022. La norma della Super Ace fa riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, che nel caso specifico sarebbe quello che va dal 1.01.2022 al 31.12.2022. Pertanto, l'utile dell'esercizio 2021 che l'assemblea di approvazione del bilancio, tenutasi in data 4.04.2022, ha deliberato di non distribuire assumerà rilevanza ai fini della Super Ace, con l'aliquota del 15%, fino a concorrenza dell'importo normativamente previsto, nell'esercizio 2022.

CERTIFICATI DI DEPOSITO E SUPER ACE

Interpello Ag. Entrate
7.02.2024, n. 31



I certificati di deposito, sottoscritti dall'impresa nel 2022, sterilizzano la base imponibile della Super Ace. Tali certificati sono differenti dal mero conto corrente ordinario e, quindi, possono essere considerati alla stregua di un investimento finanziario.

CONTRIBUTI DEDUCIBILI PER LAVORATORE DI PRIMA OCCUPAZIONE

Interpello Ag. Entrate
7.02.2024, n. 30



- Se per la generalità dei lavoratori la soglia deducibile è di 5.164,57 euro annui, l'art. 8, c. 6 D.Lgs. 252/2005 ha introdotto una specifica deroga per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1.01.2007 che, nei primi 5 anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore alla soglia massima di deducibilità.
- In questa ipotesi, nei 20 anni successivi al quinto, possono eccezionalmente dedurre più di 5.164,57 euro annui, incrementando tale soglia della differenza tra 25.822,85 euro e i contributi versati nel primo quinquennio di adesione al fondo.
- Secondo questa disposizione, il massimo annuale deducibile è pari a 7.746,86 euro, dal 6° al 25° anno dall'adesione al fondo di previdenza complementare.

**EMISSIONE
NOTA DI VARIAZIONE**

*Interpello Ag. Entrate
2.02.2024, n. 29*



Il cessionario/committente non può sostituirsi al cedente/prestatore nella rettifica in diminuzione dell'Iva ed emettere, quindi, un documento in addebito nei confronti del fornitore, neppure nel caso in cui quest'ultimo sia assoggettato a procedura concorsuale.

**RIMBORSO ECCEDEXZA
VERSAMENTO
RISPARMIO
AMMINISTRATO**

*Interpello Ag. Entrate
2.02.2024, n. 28*



Può essere richiesta a rimborso l'eccedenza di versamento in acconto dell'imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato, se l'acquirente del complesso aziendale non svolge quell'attività.